

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA CATTEDRA DI MEDICINA DEL LAVORO

IL RUOLO DEL MEDICO DEL LAVORO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Prof. F.Gobba

"Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici" Bologna 16 dicembre 2005

Principale normativa di riferimento assunta:

D. Lgsl 626/94



Art.3 Misure generali di tutela:

- a) valutazione dei rischi;
- b) eliminazione dei rischi;
- c) riduzione dei rischi;
- d) programmazione della prevenzione;
- e) sostituzione;
- f) rispetto dei principi ergonomici;
- g) priorità misure di protezione collettiva;



Art.3 Misure generali di tutela:

- h) limitazione al minimo esposti;
- i) utilizzo limitato degli agenti;
- I) controllo sanitario lavoratori;
- m) allontanamento lavoratori dal rischio;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione;
- p) misure di emergenza;



Art.3 Misure generali di tutela:

- q) uso segnali di avvertimento e sicurezza;
- r) regolare manutenzione;
- s) informazione, formazione (tutti, compresi studenti, stagisti, lavori temporanei, ecc.), consultazione, partecipazione lavoratori;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori (tutti, compresi studenti, stagisti, lavori temporanei, ecc.).



ART. 17 - Il medico competente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;



ART. 17 - Il medico competente

- c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
- d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;



ART. 17 - II medico competente

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



ART. 17 - Il medico competente

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;



ART. 17 - Il medico competente

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;



ART. 17 - II medico competente

- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- I) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
- m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI



DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)



SEZIONE II OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Art. 4 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Comma 1.il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati conformemente alle norme e alle linee guida scientificamente fondate



Art. 4 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Comma 5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva				
	89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della			
	valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai			
	seguenti elementi:			

\sim m	leele	
 OHI		

- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;
- d) qualsiasi effetto indiretto, quale: interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici; omissis
- f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate

..... omissis



Art. 4 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Comma 6. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEL RISCHIO (misure tecniche, organizzative e procedurali)
- SORVEGLIANZA SANITARIA



CAMPIONE ESAMINATO

313 LAVORATORI (213 Uomini/100 Donne)

7 COMPARTI LAVORATIVI

(Ceramica, Tessile, Grande Distribuzione, Alimentare,

Legno, Metalmeccanica, Altre)

103 MANSIONI LAVORATIVE



Esposizione Lavorativa

2 turni di lavoro completi (circa 16 ore) frequenza di campionamento ogni 10 secondi; circa 5750 misurazioni per ogni lavoratore;

Esposizione Extralavorativa

2 giornate (indicativamente 32 ore); oltre 11500 misurazioni per ogni lavoratore;

Dati espressi come media ponderata nel tempo (TIME WEIGHTED AVERAGE –TWA-)



Valori TWA di Campo Magnetico ELF nell'intero gruppo di Lavoratori

MEDIANA	0,13 μΤ
MINIMO	0,01 μΤ
MASSIMO	52,28 μΤ
5° - 95° PCT	0,04 – 2,68 μΤ




Livelli di esposizione

Livelli di esposizione	N Lavoratori (%)
≤ 0,2 µT	204 (65,18%)
< 0,4 µT	244 (77,96%)
<1 µT	282 (90,11%)
< 1,5 µT	292 (93,29%)
< 2 µT	293 (93,61%)
< 3 µT	301 (96,17%)




Livelli di esposizione TWA (μΤ) per comparto






CERAMICA






GRANDE DISTRIBUZIONE






COMPARTO LEGNO






COMPARTO TESSILE






COMPARTO ALIMENTARE






METALMECCANICA





ESPOSIZIONE PER UBICAZIONE ABITAZIONE





ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

TWA lavorativo individuale: 65 % lavoratori esposizione ≤ 0,2 µT oltre 90% lavoratori < 1,0 µT

TWA di mansione:

83 mansioni (80%) esposizione < 0,2 μ T 7 mansioni su 103 (7%) esposizione > 1 μ T

Il valore di azione proposto dalla nuova Direttiva comunitaria 29 Aprile 2004 è (0,5 μT): 10 mansioni su 103 (9,7%) superano il limite



Art. 4 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Comma 5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva				
	89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della			
	valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai			
	seguenti elementi:			

\sim m	leele	
 OHI		

- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;
- d) qualsiasi effetto indiretto, quale: interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici; omissis
- f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate

..... omissis



EFFETTI AVVERSI

CAMPI ELETTROMAGNETICI (EMF):

STATICI
BASSE FREQUENZE (ELF)
ALTE FREQUENZE (MO, RF);



EFFETTI CERTI:

CORRENTI INDOTTE (ELF), EFFETTO TERMICO (RF, MO), MA SOLO PER <u>ALTE</u> ESPOSIZIONI

INTERFERENZA CON FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE



EFFETTI POSSIBILI:

AUMENTO DEL RISCHIO, ANCHE SE MODESTO, DI LEUCEMIA INFANTILE PER ESPOSIZIONE AMBIENTALE A CAMPI ELF (IARC Giugno 2001: gruppo 2B)



EFFETTI POSSIBILI:

DEBOLE ASSOCIAZIONE TRA LEUCEMIA (MIELOIDE E LINFATICA CRONICA) E TUMORI DEL SNC ED ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A CAMPI ELF IN ALCUNI STUDI

NRPB 2001, ICNIRP 2001; anche se IARC (giugno 2001): dati non sufficienti)



EFFETTI POSSIBILI:

POSSIBILE ASSOCIAZIONE CON AUMENTATO RISCHIO DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E ALZHEIMER; ANCHE RISCHIO DI FORME DI DEPRESSIONE E DI SUICIDIO

(ICNIRP, dicembre 2001: "necessitano conferme")



EFFETTI POSSIBILI:

DEBOLE ASSOCIAZIONE TRA TUMORI DEL SNC ED ESPOSIZIONE A RF IN ALCUNI STUDI EPIDEMIOLOGICI, NON CONFERMATI DA STUDI MOLTO RECENTI

(Feychting et al, 2005:this research field is still immature.....)



DIRETTIVA 2004/40/CE SEZIONE III DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8 SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione a campi elettromagnetici, una adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE



In ogni caso, ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre ad un controllo medico, in conformità del diritto e della prassi nazionali

Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una rivalutazione dei rischi a norma dell'articolo 4



- 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria abbia accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4
- 3. I risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione successiva, tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali

<u>EMF</u>

ESPOSIZIONI SUPERIORI AI LIMITI

es. ICNIRP, ACGIH (NB: eff. acuti)

- Interventi per riduzione esposizione
- Visite preventive (valutazione principali organi bersaglio: occhio, altro)
- Sorveglianza sanitaria
- Gravidanza: vedi anche "Testo unico" D.Lgsl n. 151 del 26/3/2001)



<u>EMF</u>

ESPOSIZIONI INFERIORI AI LIMITI

es. ICNIRP, ACGIH (NB: effetti acuti)

- Interventi per riduzione esposizione ?
- Sorveglianza sanitaria?

Esistono delle basi normative nella legislazione vigente?
Da quale livello di esposizione?



es. ICNIRP, ACGIH (NB: effetti acuti)

Sorveglianza sanitaria?

Esistono delle basi scientifiche?
Nella legislazione vigente, esistono delle basi
normative per tali misure?



POSSIBILI BASI TEORICHE PER L'ATTUAZIONE DI UNA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLA ESPOSIZIONE AD EMF (DOCUMENTO AIRM 2001)

Il Gruppo di Lavoro ritiene che ciascun medico addetto alla sorveglianza sanitaria debba effettuare una sorveglianzanei confronti anche di quegli effetti dannosi che non sono stati a tutt'oggi accertati, ... ma sono tuttavia ipotizzati sulla base di dati pubblicati nella letteratura scientifica omissis......

Il Gruppo di Lavoro ritiene pertanto che ciascun medico, addetto alla sorveglianza sanitaria, nel mantenersi doverosamente al passo con l'evoluzione del sapere scientifico, debba attivamente porsi nelle condizioni di poter osservare i fenomeni di danno che eventualmente dovessero manifestarsi nelle popolazioni professionalmente esposte.....

SORVEGLIANZA SANITARIA ESPOSTI A ELF, RF, MO (Documento AIRM):

- Visita medica preventiva
- Visite mediche periodiche
- Visite straordinarie in caso di esposizioni accidentali elevate
- (Visite su richiesta del lavoratore)



SORVEGLIANZA SANITARIA ESPOSTI A

CAMPI MAGNETICI STATICI (Linee Guida SIMLII)

- VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA (biennale? annuale?)
 - anamnesi completa
 - esame clinico (cardiovascolare, nervoso, emopoietico, ecc.)
- ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI
 (es. RM: emocromocitometrico, elettroforesi Hb, ECG, visita oculistica)
- Gravidanza (vedi anche "Testo Unico" D.Lgsl n. 151 del 26/3/2001)



SORVEGLIANZA SANITARIA ESPOSTI A

CAMPI ELF (Documento AIRM, Linee Guida SIMLII)

In caso possibile superamento limiti accettabili:

- VISITA PREVENTIVA E PERIODICA BIENNALE
 - anamnesi completa
 - esame clinico (app. emopoietico, SN, sist. immunitario, endocrino, cardiocircolatorio, gravidanza, ecc.)
- ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI

(es. ematochimici; visita oculistica; altro?)

 Gravidanza (vedi anche "Testo Unico" D.Lgsl n. 151 del 26/3/2001)

SORVEGLIANZA SANITARIA ESPOSTI A

RADIOFREQUENZE E MICROONDE (Linee Guida SIMLII)

- VISITA PREVENTIVA E PERIODICA BIENNALE
 - anamnesi completa
 - esame clinico
- ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI
 - emocromo con formula leucocitaria
 - visita neurologica con tempi di reazione
 - visita cardiologica con ECG
- Gravidanza (vedi anche "Testo Unico" D.Lgsl n. 151 del 26/3/2001)

es. ICNIRP, ACGIH (NB: effetti acuti)

- Interventi per riduzione esposizione ?
- Sorveglianza sanitaria?

Esistono delle basi per tali misure? In caso positivo, a partire da quale livello di esposizione?







es. ICNIRP, ACGIH (NB: effetti acuti)

Interventi per riduzione la esposizione:

Esistono delle basi scientifiche?
Nella legislazione vigente, esistono delle basi
normative per tali misure?
In caso positivo, a partire da quale livello di
esposizione?



es. ICNIRP, ACGIH (NB: effetti acuti)

Interventi per riduzione la esposizione:

Esistono delle basi scientifiche?
Nella legislazione vigente, esistono delle basi
normative per tali misure?
In caso positivo, a partire da quale livello di
esposizione?



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ESEMPI DI VALORI LIMITE PER LA ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:

•CAMPI STATICI: ICNIRP, ACGIH, DM 2/8/1991

•ELF: ICNIRP, ACGIH

•RF, MO: ICNIRP, ACGIH

NORMATIVA NAZIONALE ATTUALE CARENTE!

